COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recanti provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (286-*B*) 448

PRESIDENTE 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454

FRANCESCHINI, *Relatore* 448, 450, 452, 453, 454

PICCIOTTO 448

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 449, 450, 451, 452

CODIGNOLA 451, 452, 454

LOPERFIDO 452

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BERLOFFA e BORGHI: Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (357-*B*). 454

PRESIDENTE 454, 455

PAG.

BUZZI, *Relatore*. 455

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 455

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: Norme per la formazione delle classi e per la graduatoria degli insegnanti nelle scuole elementari (1179);

SAVIO EMANUELA ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assegnazione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688) 455

PRESIDENTE 455, 459, 463

LEVI ARIAN GIORGINA 455, 462

GIUGNI LATTARI JOLE 456

BUZZI, *Relatore*. 456, 458, 460

LOPERFIDO 458

CODIGNOLA 459, 460

Votazione segreta:

PRESIDENTE 463

La seduta comincia alle 9,35.

BUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (286-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 286-*B*, a firma degli onorevoli Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Berté, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan, Titomanlio Vittoria: Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Il provvedimento, già approvato nella seduta del 12 giugno 1964 della nostra Commissione, ritorna al nostro esame per essere stato modificato dalla VI Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 15 ottobre 1964. Il Relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di illustrare le modificazioni apportate dal Senato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco ho da aggiungere a quanto ebbi già a dire nella precedente seduta durante la quale, ed in sede legislativa, ci occupammo di questa proposta di legge. Voglio solo dire che – a più di sette mesi dall'approvazione da parte della Camera, e a più di tre mesi dall'approvazione da parte del Senato – ci troviamo in mora rispetto alla necessità che su di noi incombe di esprimere un giudizio definitivo in questa materia, giudizio che consenta infine di emanare il bando di concorso, sia pure con notevolissimo ritardo.

Esprimo da parte mia l'opinione che bisogna accogliere quasi completamente il testo del Senato, pur facendo alcune riserve o preannunciando altri emendamenti. L'articolo 1 resta identico. L'articolo 2 del testo approvato dalla Camera è stato soppresso dal Senato, sicché l'attuale articolo 2 del Senato, corrisponde all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera ed è ad esso identico. Conseguentemente il nostro articolo 4 è diventato articolo 3 del testo approvato dal Senato ed è rimasto identico. Il Senato ha poi aggiunto un suo articolo 4, per dichiarare che è soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831; al tempo stesso, ha soppresso l'articolo 5 del nostro testo. Il Senato ha aggiunto un suo articolo 5 che si riferiva all'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed era interpretativo, sulla base di una analogia riferita agli insegnanti artistici. Esso è stato considerato superfluo dal Ministro in quanto non ne deriverebbe alle categorie interessate, pressoché nessuna utilità, anzi ne deriverebbe un danno.

Dal momento che non era un articolo presentato dalla Camera, non ne abbiamo la paternità. L'articolo 6 del testo del Senato rimarrebbe invariato se non ci fosse da proporre una piccola modifica formale; là dove è detto che le insegnanti tecnico-pratiche saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, io vorrei precisare, su suggerimento sempre degli uffici interessati: « ...in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma ». L'articolo 6 fa riferimento all'articolo 22. Mi pare che questo emendamento possa evitare degli squilibri, e che perciò sia da accogliere.

Alla fine, vi è l'articolo 7, che io proporrei, punto per punto, di modificare. L'articolo riprende la dizione « gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli e che siano nelle condizioni in essi previste... » e quindi precisa quali insegnanti ricadano in questo o in quell'articolo. Una innovazione abbastanza importante, all'interno di questo articolo « rifatto », e che denota la giusta fretta del Ministero, è quella di ridurre i termini da 60 a 30 giorni.

Dirò che, in effetti, gli insegnanti sono già avvertiti delle vicende della legge e quindi non vi saranno esclusioni per ignoranza della legge stessa.

Pertanto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, il Relatore esprime parere senz'altro favorevole al testo proposto dal Senato con gli emendamenti che ho brevemente illustrati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

PICCIOTTO. Vorrei far rilevare che, nell'ultima nostra seduta, anche su proposta del Presidente, questo provvedimento era stato rimesso all'esame di un comitato ristretto, per evitare un voto contrario che il nostro gruppo, in quelle circostanze, avrebbe dato. Era pre-

valso il desiderio, espresso da un'altra parte della Commissione, di cercare di salvare la legge, esaminandola attentamente ed, eventualmente, modificandola.

Debbo peraltro precisare che, da allora, il comitato ristretto non si è più riunito, sicché la proposta di legge torna all'esame della Commissione, su decisione del Presidente evidentemente, decisione che noi assolutamente non critichiamo, in considerazione del tempo che intanto è passato, e anche del modo in cui funzionano i comitati ristretti.

Però, nella decisione stessa del Presidente, non possiamo non ravvisare un determinato significato e cioè che praticamente il comitato ristretto è stato esautorato.

Già noi, in data 3 dicembre, abbiamo protestato per il fatto che questi comitati ristretti non si riunivano e, in data 9 dicembre, il Presidente ci aveva risposto condividendo, in pratica, il nostro pensiero.

Ora, a nostro avviso, arrivati a questo punto, prima di entrare nel merito della proposta di legge, bisogna dare un'assicurazione formale, in sede di Commissione: o i comitati ristretti funzionano, oppure non se ne faccia più niente e tutti i progetti di legge vengano discussi direttamente in Commissione.

Abbiamo un comitato ristretto che ha in esame tutte le proposte di modifica alla 831. Ce n'è un altro che si occupa della proposta n. 426, e di tutti le altre che riguardano i maestri elementari idonei, compresa, speriamo, l'ultima da noi presentata, che reca il numero 1712.

Entrando poi nel merito della 286, ricordo che erano stati individuati alcuni punti molto controversi e che ci eravamo limitati ad una interpretazione degli articoli, mentre ora ci troviamo di fronte a delle precise modifiche del testo. In particolare era controverso, e lo rimane tuttora, l'articolo 5. In questo senso era mancata la possibilità di un chiarimento in sede di comitato ristretto, e direi che le argomentazioni che in proposito erano state svolte nell'ultima seduta rimangono valide, convalidate soprattutto dalle riserve di alcuni sindacati nazionali, riserve e critiche che noi condividiamo in pieno perché rispondono a verità. Arrivati a questo punto, cosa facciamo ?

Noi pensiamo che la legge possa essere approvata e che debba anzi essere approvata stamani, perciò daremo il nostro voto favorevole, ma mantenendo la riserva sul testo inviatoci dal Senato. Questa riserva rappresenta una protesta per il modo in cui abbiamo lavorato sulla proposta di legge. Siamo arrivati ad un punto tale che dobbiamo approvare il provvedimento perché non possiamo tardare ancora, mentre il testo non ci sodisfa affatto, dal momento che tutti ci accorgiamo che esso danneggia alcune categorie.

Ripeto: daremo il voto favorevole, mantenendo però tutte le nostre riserve sul testo del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Picciotto, desidero farle alcune precisazioni. Purtroppo non è nelle nostre possibilità di istituzionalizzare i comitati ristretti, perché siamo noi che li creiamo – di nostra iniziativa – e essi non hanno un riconoscimento ufficiale, sono soltanto dei gruppi di studio. Nella lettera che le ho inviato e che ella ha ricordato, io ho condiviso la sua apprensione: talora i comitati ristretti si adagiano sui loro studi, e non risolvono nulla. Ma questa volta dobbiamo riconoscere che il ritardo non deve essere imputato al comitato stesso, bensì alla lunga interruzione dei lavori parlamentari dovuta a cause di forza maggiore.

Vorrei comunque invitare tutti i comitati ristretti a concludere in breve tempo i loro lavori: non è necessario attendere che tutti i membri del comitato siano d'accordo su tutti i punti controversi, è sufficiente un accordo in linea di massima. Sarà la Commissione a decidere poi sui punti controversi.

Circa la n. 1712, che l'onorevole Picciotto ha recentemente presentato, non posso agganciarla alla n. 426 per ora, ma vedremo di fare tutto il possibile.

Dichiaro, intanto, chiusa la discussione generale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero fare una breve precisazione. Avanzai, in una precedente seduta di questa Commissione, qualche perplessità sull'opportunità di stimolare l'*iter* di questa proposta di legge, per il ritardo che essa avrebbe apportato all'attuazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 831.

Come i componenti il comitato ristretto ricorderanno, in quella sede abbiamo approvato una soluzione, cioè quella di immettere nella parte più importante ed essenziale di questa proposta di legge una modifica dell'articolo 21, che consentisse di far bandire immediatamente i concorsi.

Perché adesso torniamo sul primo proposito ? Perché abbiamo saputo che quel gruppo di insegnanti ex combattenti, che avevano trovato difficoltà nel far riconoscere dagli uffici un diritto che loro ritenevano scaturisse dall'articolo 11 – e che avevano chiesto quindi l'interpretazione autentica dell'articolo 11

stesso – hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato, ricorso che non intendono ritirare se la loro interpretazione dell'articolo 11 non verrà pienamente accolta.

Pertanto, noi correremmo il rischio, nel desiderio di affrettare l'attuazione degli articoli 21 e 22, di avere nel frattempo una sentenza sospensiva da parte del Consiglio di Stato, che ci farebbe ritardare ulteriormente.

In questa situazione, poiché noi siamo convinti che l'interpretazione autentica dell'articolo 11 è quella rivendicata da quel gruppo di insegnanti, noi riteniamo che, proprio per non ritardare l'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 831, convenga approvare rapidamente la presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazione apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il titolo di abilitazione all'insegnamento, di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita ».

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Si tratta di una modifica che ha carattere precauzionale (abilitazione, anche se non congiunta a laurea) e, pertanto, ritengo che debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 2:

« Agli effetti dei beneficî previsti dall'articolo 11 della legge 28 luglio, n. 831, l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere conseguita con votazione non inferiore ai 7 decimi è valida per ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria anche di ordine diverso da quello cui l'abilitazione si riferisce, purché dello stesso grado ».

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento del testo suddetto che, se approvato, diventerà articolo 2.

(*È approvato*).

Agli articoli 3 e 4 il Senato non ha apportato modificazioni. Solo a seguito della soppressione dell'articolo 2, essi sono diventati, rispettivamente, gli articoli 2 e 3 del testo del Senato.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo, che diventa, se approvato, articolo 4.

« È soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il comitato ristretto ha discusso su questo articolo aggiuntivo ed è d'accordo perché esso sia anche da noi approvato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di eliminare la registrazione preventiva dei provvedimenti relativi ai « triennalisti » ed anche il Governo è d'accordo in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 introdotto dal Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha aggiunto inoltre il seguente articolo, che, se approvato, diventa articolo 5.

All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Agli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed ai perseguitati politici e razziali in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono estesi i beneficî previsti dai commi precedenti. I be-

neficî suddetti – nei casi nei quali non è prescritta l'abilitazione – sono altresì estesi agli insegnanti ex combattenti ed assimilati e ai perseguitati politici e razziali, in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, con tre anni di effettivo insegnamento nel posto richiesto alla data del 30 settembre 1961, con qualifica non inferiore a distinto ».

Rammento che il Relatore ha anticipato, nel corso della sua esposizione, una proposta di soppressione di quest'articolo introdotto dal Senato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si propone, difatti, una soppressione per analogia, per usare in riferimento all'articolo 13 un criterio analogo a quello usato in riferimento all'articolo 11 della 831.

Approfondendo l'esame dell'articolo 13, concernente gli insegnanti delle scuole d'arte, si è visto che una simile estensione da una parte non avvantaggerebbe nessuno, mentre, dall'altra, potrebbe creare un inconveniente notevole, quale quello di immettere in ruolo chiunque. Siccome l'articolo 11 prevede la possibilità di graduatorie ad esaurimento e quindi la possibilità di utilizzare le cattedre che via via si vanno creando, si verrebbe a precludere, se così si facesse, la possibilità di emanare il bando.

Ecco perché lo stesso sindacato nazionale degli insegnanti delle scuole d'arte ha chiesto che l'articolo 5 venga soppresso.

CODIGNOLA. Desidero chiedere al Sottosegretario se sul piano legislativo non si determini una sperequazione – attraverso questa soppressione dell'articolo 5 – rispetto all'articolo 11 della 831. Infatti, anche ammesso che la questione riguardi una sola persona, noi non ci possiamo permettere di creare una discriminazione: le considerazioni pratiche non valgono di fronte al problema di principio.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ho già detto all'inizio, questa legge che stiamo esaminando è consona all'interpretazione che è stata data all'articolo 11 della 831. Interpretazione che alcuni insegnanti ex combattenti hanno ritenuto lesiva di un loro diritto, per cui hanno avanzato un ricorso al Consiglio di Stato. Tutto questo non è avvenuto però in riferimento all'articolo 13, perché nessuno si è interessato di sollevare un'analoga questione. Ora questa situazione è causa di fondate preoccupazioni per gli interessati; ecco perché, sopprimendo, come si propone l'articolo 5, si evita la previsione di analogo procedimento anche per l'articolo 13, e si lasciano le cose così come stanno.

Tuttavia mi rendo conto – onorevole Codignola – della giustezza e dell'acutezza della sua osservazione su un piano giuridico rigoroso ed astratto.

CODIGNOLA. Onorevole Sottosegretario, un diritto o c'è o non c'è. Se poi non c'è nessuno che se ne debba avvalere, tanto meglio; ciò non toglie tuttavia che il legislatore abbia il dovere di mettere in linea di principio tutti nelle stesse condizioni.

Vorrei, inoltre, far presente che, anche su di un piano pratico, la questione, messa in questi termini, non risulta priva di incertezza e di pericolo, perché, se vi fosse qualcuno che scoprisse poi di avere un diritto e presentasse un ricorso al Consiglio di Stato, le conseguenze – anche agli effetti pratici – non sarebbero piacevoli.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se noi dovessimo bandire il concorso in base all'articolo 13 della 831 capirei le sue preoccupazioni, ma poi l'articolo 21 non si applica più, perché il posto è unico e solo. Quindi l'articolo 21 consentirebbe di mettere in graduatoria non solo una persona, ma tutti gli aventi diritto, e l'interessato che potrebbe sistemarsi in ruolo con l'articolo 13 si sistema ugualmente con l'articolo 21.

CODIGNOLA. Non si sistema in ruolo, entra nella graduatoria.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Entra in ruolo perché è il primo. Non avremmo neanche creato una legislazione di diritto relativamente all'articolo 11 se non lo avessimo riportato all'articolo 21, ma avendo gli interessati insistito nel ricorso al Consiglio di Stato – facendone una questione di principio più che di fatto – ci siamo fermati.

CODIGNOLA. Ma se c'è qualcuno che pone questo stesso problema?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo qui due lunghe relazioni dei sindacati che lo escludono nel modo più assoluto, mentre invece sollecitano la soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ammiro molto, onorevole Codignola, il suo amore per la precisione, apprezzo quanto lei dice, tanto più che apprezzo generalmente l'armonia e le esigenze di ordine estetico con una legge, ma noi siamo chiamati a risolvere anche un altro problema, al di fuori di quello puramente formale ed estetico: dobbiamo adeguarci alla realtà. Se

l'armonia delle norme giuridiche da noi elaborate porta un danno, sorge il dubbio se convenga pensare all'estetica, oppure trascurarla in favore di una maggiore aderenza alla realtà dei fatti.

CODIGNOLA. Il mio timore è questo: non vorrei che noi arrecassimo danno ad una persona, soltanto perché un sindacato ci dice che non dobbiamo danneggiarne altre.

MAGRI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei rammentare alla Commissione che siccome si tratta di interpretazione autentica dell'articolo 11 a questa gli uffici sono tenuti ad adeguare anche l'interpretazione dell'articolo 13, pur se per l'articolo 13 il legislatore non si pronunciato esplicitamente.

CODIGNOLA. Una interpretazione che non è stata accolta dal legislatore, non può essere accolta dagli uffici. Mi asterrò pertanto dalla votazione su questo articolo, o meglio sulla soppressione che di esso è stata proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5 introdotto dal Senato, ed al quale si riferisce una proposta soppressiva presentata dal Relatore.

(*Non è approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo, che nel testo della Camera era l'articolo 5:

« Tra gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, indicati nel sesto comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale ».

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5 operata dal Senato.

(*È approvata*).

Il Senato ha altresì aggiunto il seguente articolo, che, se approvato, diventa articolo 5.

All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. A maggior chiarimento, sarebbe opportuno che all'articolo fossero aggiunte le seguenti parole: « in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma ».

LOPERFIDO. Invece delle parole « in possesso di equipollenza », sarebbe opportuno dire « in possesso di dichiarazione di equipollenza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 del Senato con gli emendamenti proposti dal Relatore Franceschini e dal deputato Loperfido, avvertendo che, a seguito della soppressione dell'articolo 5 che il Senato aveva introdotto, questo articolo, se approvato, diventerà l'articolo 5 del provvedimento.

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato un articolo, che nel testo della Camera era l'articolo 6:

(*Norme di applicazione*).

Gli insegnanti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed hanno regolarmente documentato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli della presente legge, sono inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962.

La VI Commissione del Senato lo ha sostituito con il seguente:

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già com-

pilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

A tale fine i predetti insegnanti dovranno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare la domanda corredandola dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già eventualmente presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Per le ragioni alle quali ho accennato nella mia relazione, propongo di sostituirlo con il seguente testo:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette graduatorie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'articolo 20 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della presente legge, nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 ».

Per quanto riguarda il primo comma, mi sembra che con esso si risolva il problema dell'ammissibilità degli insegnanti interessati dall'articolo 1 e dall'articolo 2, separandoli dagli altri per i quali sono previsti altri commi.

Per quanto concerne il secondo comma, ricordo che il Comitato ristretto e, prima ancora, la Commissione fu d'accordo nel non modificare le graduatorie iniziali, sia per non creare complicazioni, sia in vista della disponibilità dei posti.

Il terzo comma dell'articolo sostitutivo da me proposto si riferisce alle insegnanti tecnico-pratiche. Non si tratta di modificare le graduatorie con voti, ma di inserirle. Si propone addirittura di sostituire tutto l'articolo per maggior chiarezza, e di considerare l'articolo 6 della proposta di emendamento governativo come sostitutivo dell'articolo 7 del testo da noi approvato, proprio per non doverci poi richiamare sempre allo stesso articolo 7.

Il quarto comma si riferisce ai termini e alle modalità di presentazione delle domande. Il significato di questo comma è importante perché accade che quasi tutti gli insegnanti hanno già presentato i documenti, mentre sono poche le domande presentate. Si tratta di spostare i termini da 60 a 30 giorni.

PRESIDENTE. La ragione di questa abbreviazione di termini quale è?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il Governo sa, e anche noi sappiamo, che tutti gli insegnanti interessati alla n. 286-*B* sono nella impaziente attesa che questa legge venga approvata. Domani queste nostre norme modificate saranno conosciute in tutta Italia ed i sindacati se ne impadroniranno. La riduzione dei termini non arrecherà, quindi, alcun pregiudizio alle possibilità di conoscenza della legge.

Si tratta solo di anticipare l'emissione del bando di cui agli articoli 21 e 22. Infatti l'operazione di scrutinio porterà via molto tempo per cui sarebbe utile – realizzando questa economia di tempo – dare la possibilità di immettere in ruolo gli insegnanti per il 1° ottobre 1965.

In quanto all'ultimo comma, possiamo stare tranquilli: si tratta solo di una precisazione.

CODIGNOLA. La differenza tra il testo del Senato e quello della Camera è, in questo caso, minima. Ci sarebbero da aggiungere molte cose, ma qui non possiamo – a termini di regolamento – che discutere gli emendamenti apportati dal Senato, non inserire cose nuove. È necessario pertanto censurare l'ultimo comma del testo del Senato.

PRESIDENTE. Effettivamente abbiamo soltanto una scelta: o insistere con il nostro testo, o accettare questo del Senato, ma non si può ulteriormente modificare il testo da noi in precedenza approvato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Penso sarebbe bene accettare questo emendamento del Governo.

CODIGNOLA. Non nascondo la mia preoccupazione, che è di natura regolamentare.

PRESIDENTE. In effetti l'oggetto sul quale possiamo discutere è limitato; alle modificazioni apportate dal Senato quel che ci interessa avremmo dovuto aggiungerla allora: non possiamo più farlo oggi.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io non credo che sia veramente indispensabile la nuova dizione proposta. Si trattava soltanto di uno scrupolo da parte degli uffici del Ministero.

Possiamo senz'altro approvare la nuova formula del Senato: « hanno effetto giuridico ».

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 7 del Senato che, se approvato, diverrà l'articolo 6 della legge, costituito da una prima parte totalmente modificata su iniziativa del Relatore, ed, alla fine, dall'ultimo comma del testo del Senato:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previsti saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette graduatorie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17.

Gli insegnanti in possesso di requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'articolo 20 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente titolo: Interpretazione autentica degli articoli 11, 12, 20 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme di applicazione.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato: Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge nel testo formulato dal Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (357-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti

elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale.

Il Relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in presenza di una proposta di legge che ci torna modificata dal Senato dopo essere stata da noi approvata il 4 giugno 1964. Ci torna con un emendamento di carattere formale. Si tratta, voglio ricordarlo, di un articolo unico ed il provvedimento presenta una certa urgenza.

Come Relatore, propongo di approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara d'accordo per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. La VIII Commissione della Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

« Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti su domanda, ai posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Nel disporre i trasferimenti di cui al comma precedente si ha riguardo congiuntamente alle ragioni di famiglia, ai motivi di salute, all'anzianità di ruolo e alla qualità del servizio.

I termini, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli con i quali i provveditori agli studi dispongono i trasferimenti, sono stabiliti con ordinanza ministeriale ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca, possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Il trasferimento verrà disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo unico che costituisce la proposta di legge, questa sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio Berti Baldina ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179); Savio Emanuela ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio Berti Baldina, Seroni, Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Iotti Leonilde, Bronzuto, Illuminati, Rossanda Banfi Rossana, Viviani Luciana, Di Lorenzo, Diaz Laura, Natta, Picciotto, Re Giuseppina, Scionti, Bernetic Maria, De Polzer, Balconi Marcella, Loperfido, Gessi Nives, Fibbi Giulietta, Zanti Tondi Carmen: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elemntari; Savio Emanula, Borghi, Buzzi, Rampa, Conci Elisabetta, Fusaro, Titomanlio Vittoria: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi.

Sullo stesso oggetto risulta presentata una altra proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cruciani e Giugni Lattari Jole: « Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare », che risulta tuttora assegnata alla nostra Commissione in sede referente. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza chiederà anche per questa proposta di legge il trasferimento in sede legislativa, in modo da poterla abbinare – se è possibile – sin dalla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Intanto, oggi possiamo incominciare ad esaminare le due proposte di legge all'ordine del giorno. In tal modo si accelereranno i tempi della discussione e nella prossima seduta potremo senz'altro votare il provvedimento, che risulterà formato, come ho anticipato, dal concorso di tutte e tre le proposte di legge, 929 Giugni Lattari Jole, 1179 Di Vittorio Berti Baldina e 1688 Savio Emanuela.

LEVI ARIAN GIORGINA. Questo ci impedirà, quindi, di votare nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Non ci sarà votazione stamani, per un riguardo alla collega Giugni Lattari, presentatrice di una proposta di legge che deve essere abbinata. Oggi ci limiteremo

alla discussione generale. Avendo potuto inserire all'ordine del giorno soltanto due dei tre provvedimenti relativi alla stessa discussione, avrei potuto rinviare la discussione di tutti e tre i provvedimenti ad altra seduta, invece ho preferito iniziare oggi la discussione generale. L'onorevole Giugni Lattari Jole è d'accordo a procedere in questo senso.

GIUGNI LATTARI JOLE. Sarò d'accordo nel senso indicato dal Presidente, purché risulti chiaro che la discussione generale si intenda riferita anche alla mia proposta di legge, per quanto esso non figuri all'ordine del giorno della seduta.

BUZZI, *Relatore*. La discussione del problema oggetto delle proposte di legge oggi al nostro esame ha avuto – come i colleghi sanno – dei precedenti nelle passate legislature, e soprattutto nella terza, quando si arrivò, dopo una laboriosa decisione, ad elaborare un testo che sembrava allora costituire il punto d'incontro delle diverse opinioni. La questione si è venuta poi via via chiarendo in tutti i suoi termini ed anche nella sua urgenza per cui oggi essa si presenta in termini molto più impegnativi: ce lo dimostrano queste proposte di legge, il cui obiettivo comune è di porre l'uomo e la donna in condizioni di effettiva parità di fronte alla professione di insegnante nella scuola elementare.

Nessuno dubita più dell'esistenza di uguali diritti tra i due sessi, ma le situazioni che ora vogliamo correggere sono situazioni che si sono venute costruendo nel tempo, e che dipendono da una legislazione sbagliata. In parte, infatti, esse devono essere ricondotte alla situazione della scuola elementare nel dopoguerra, quando si è verificata – vivissima – la necessità di un riordinamento degli organici, di una rigida suddivisione dei posti, in modo da arginare fenomeni che prima non erano neppure avvertiti.

Il risultato di una serie di errori è che oggi la situazione nelle scuole elementari è veramente iniqua, e ciò è reso evidente da ragioni e fatti che si sono potuti constatare anche recentemente, negli ultimissimi concorsi. Accade, per esempio, che delle candidate vincitrici che hanno riportato un'ottima votazione nel concorso si trovino ad essere superate da candidati di sesso maschile che pure hanno riportato votazioni molto inferiori alla loro, e questo per il solo fatto che le graduatorie sono distinte, in conseguenza della distinzione dei posti in organico: la nomina viene fatta rispettivamente per i posti maschili e femminili, attingendo alle graduatorie distinte.

Il vero problema consiste perciò nel correggere la legislazione, al fine di mettere uomini e donne in posizione di parità effettiva di fronte alla professione di insegnante elementare.

Si tratta tuttavia di questione che deve essere anche ricondotta all'ordinamento della scuola elementare, per vedere se necessariamente esso determina questa conseguenza. Questo, infatti, era stato motivo di difficoltà nella ricerca di un incontro nelle passate legislature, trattandosi di vedere se la divisione delle classi per sesso – che attualmente viene fatta nelle scuole elementari laddove lo si ritenga opportuno, e in generale ciò avviene nei complessi scolastici più numerosi – costituisca di per sé un fatto tale da terminare questa situazione di disparità tra gli uomini e le donne nella scuola elementare.

Credo che i due problemi siano diversi. Mentre il primo riguarda la posizione dell'insegnante, il secondo problema, invece, riguarda l'ordinamento della scuola.

Noi potremmo guardare a ciò che accade nella scuola secondaria, dove non si verifica ciò che si lamenta per la scuola primaria.

Tutta la scuola secondaria ha un ordinamento per cui, laddove lo si ritenesse opportuno, i suoi dirigenti potrebbero – e possono – suddividere le classi in maschili e femminili, così come possono fare tutte le classi miste, secondo una valutazione che è demandata del tutto al loro criterio pedagogico e didattico oppure alle valutazioni e situazioni concrete che possono variare da istituto ad istituto.

Credo che questa situazione non abbia provocato obiezioni né motivi di protesta e quindi credo che essa possa essere presa, ad inizio del nostro esame, come esempio per far sì che anche la scuola elementare venga a trovarsi nella stessa situazione.

Ritengo, comunque, opportuno richiamare alla nostra memoria quello che l'attuale legislazione dice in proposito. Innanzitutto, mi sembra che ci si debba riferire al testo unico della scuola primaria. Come voi sapete, si tratta di un testo legislativo che oggi è soggetto, in linea di fatto, ad una quantità innumerevole non solo di modificazioni intervenute per legge, ma anche a modificazioni derivanti da adattamenti ad una situazione diversa da quella originaria.

L'articolo 114 del testo unico parla di suddivisione delle classi, però non dice che il direttore necessariamente debba suddividere le classi per sesso. Dove sia possibile, egli deve distinguere gli alunni secondo che abbiano frequentato o no la scuola materna. Lascia

quindi impregiudicata la questione della divisione delle classi.

Invece, nel regolamento di attuazione del testo unico, che è dello stesso anno (1928), all'articolo 295 è detto che alle scuole maschili sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre. Lo stesso articolo prevede inoltre che, quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili, vi si provvede in via provvisoria con personale femminile, destinandolo di preferenza alle classi inferiori.

Ora, la presente legislazione mi sembra che sottintenda un criterio che è importante rilevare, perché ci permette di accantonare, almeno per un momento, uno degli aspetti della questione che viene proposta, e cioè quella relativa alla suddivisione delle classi per sesso.

La nostra legislazione non dice che le classi debbono essere suddivise per sesso, dice che il direttore forma le classi e le può formare come crede.

Questa norma trova specifica applicazione nel regio decreto 15 novembre 1928, n. 2661, che stabilisce i criteri per la compilazione delle graduatorie per i concorsi magistrali, e ciò che prevedeva l'articolo 295 qui diviene norma rigida, in quanto si stabilisce la compilazione di distinte graduatorie e si dispone inoltre che i vincitori debbano essere nominati attingendo rispettivamente dalle graduatorie maschili e femminili, oppure alla graduatoria unica in ragione del numero di posti maschili, o di posti femminili, messi a concorso.

Abbiamo, pertanto, una discontinuità, o un contrasto tra una norma che stabilisce quali debbano essere i criteri per la formazione delle classi e una norma che non stabilisce rigidamente che queste debbano essere formate in base al sesso, ma lascia impregiudicata la questione, tenendo conto di problemi di natura pedagogica, didattica, pratica e organizzativa, che rientrano nella sfera di quelle valutazioni che giustamente un docente scolastico fa nella sua piena libertà, secondo i suoi criteri e secondo delle convenienze che difficilmente il legislatore può prevedere e quindi codificare rigidamente.

Qual è allora l'oggetto del nostro intervento? A mio avviso esso non è rappresentato soltanto dall'articolo 114 del testo unico che stabilisce il criterio per la ripartizione delle classi, ma anche dall'articolo 295 del regolamento che stabilisce il criterio per l'assegnazione dei maestri e quindi giustifica la distinzione dell'organico in posti maschili, femminili e misti; ed è rappresentato anche dal regio decreto n. 2661 che stabilisce il criterio in base al quale i posti vengono messi sempre a concorso, distinguendo rigidamente posti maschili, femminili e misti, stabilendo conseguentemente che le graduatorie debbono essere distinte, e determinando in definitiva quella situazione di sperequazione che noi lamentiamo e che i presentatori delle varie proposte di legge al nostro esame denunciano e a cui si intende provvedere.

Pertanto, come relatore, ritengo di dover proporre alla Commissione un parere ampiamente favorevole ad un provvedimento legislativo che, modificando l'articolo 295 del regolamento e abrogando conseguentemente, perché contraddittorio, il regio decreto n. 2661, ponga uomini e donne in posizione di parità, al fine di garantire che siano nominati in ruolo i vincitori dei concorsi secondo l'ordine di merito, in base al punteggio per titoli ed esami che ciascuno ha conseguito, e quindi mediante un'unica graduatoria

Le proposte di legge che si riferiscono al problema sono tre. Noi, nella prossima seduta, prenderemo in esame anche la proposta Cruciani, n. 929.

Inoltre, al Senato è stata presentata una proposta dalle senatrici Barrettani e Giuliana Nenni, che riguarda lo stesso argomento. Ecco un altro testo al quale possiamo guardare, ed è interessante sapere che anche l'altro ramo del Parlamento è impegnato sullo stesso nostro argomento.

La proposta di legge dei colleghi Cruciani e Giugni Lattari Iole n. 929 mi pare che sia perfettamente aderente alle nostre considerazioni; mi dichiaro perciò favorevole ad essa, salvo a considerare più da presso l'articolazione.

La proposta Di Vittorio Berti Baldina n. 1779 presenta invece uno sviluppo più ampio, dal momento che con il primo articolo intende dettare delle norme circa la formazione delle classi. Non solo infatti essa propone l'abolizione della divisione delle classi in femminili e maschili, ma, al secondo comma, stabilisce anche come gli alunni debbano essere assegnati alle diverse sezioni quando si iscrivono alle scuole.

Mi permetto di invitare la Commissione a considerare come il primo comma dell'articolo 1 della proposta Di Vittorio sia un po' improprio in quanto non esiste una legge che imponga la suddivisione in classi. La nostra legislazione non stabilisce che le classi debbano essere maschili e femminili, e si rife-

risce, così disponendo, sia alla scuola primaria che alla secondaria. Relativamente alla scuola elementare, essa lascia – nella sfera di quelle scelte discrezionali che devono essere demandate ai dirigenti scolastici – una certa libertà, nel pieno rispetto dell'alto valore della pedagogia e della discrizonalità obiettiva che deve avere un dirigente.

L'articolo 2 della proposta Di Vittorio Berti Bartina è perfettamente parallelo alle altre proposte di legge. Si tratta solo, per la Commissione, di scegliere quello dei vari testi al nostro esame che appaia più esplicito. L'importante è che uomini e donne entrino nella scuola unicamente in base ai loro meriti, e che essi siano assegnati, indifferentemente, a classi femminili o maschili o miste.

Il terzo articolo della proposta Di Vittorio Berti Baldina è perfettamente giustificato, dal momento che esiste una stranissima distinzione, per l'età, tra uomini e donne: le donne sono ammesse a concorrere a diciassette anni, mentre gli uomini devono aspettare di averne diciotto. Non si avverte il motivo di questa discriminazione, che sembra del tutto anacronistaca. Peraltro, giustamente la proposta si preoccupa di introdurre una norma transitorio, perché – in effetti – si creano poi delle situazioni difficili, legate al passaggio da una disciplina legislativa all'altra.

Prima di tutto c'è da decidere se le norme che noi stiamo per approvare debbano essere applicate anche ai provvedimenti in atto oppure no. È prevedibile, infatti, che il Parlamento arrivi ad approvare le nuove norme quando l'ordinanza dei trasferimenti sarà già stata esaminata ed i trasferimenti saranno in corso. Si tratta cioè di decidere se la disposizione debba essere applicata o no anche ai concorsi in atto. A meno che la Commissione non metta in evidenza delle difficoltà di ordine pratico, io sono favorevole ad una soluzione positiva e quindi, a mio avviso, sarebbe opportuno che il provvedimento arrivasse in tempo per essere applicato anche ai trasferimenti in atto.

La collega Savio Emanuela propone di utilizzare – a favore delle insegnanti – i posti maschili rimasti scoperti per mancanza di vincitori uomini.

Ho anche il dovere di mettere in evidenza un altro problema, ed è quello di certe conseguenze negative che vengono lamentate dagli interessati, e che dipendono solo indirettamente dal provvedimento che stiamo per approvare. Mi spiego: si teme che, col tempo, la professione di insegnante, soprattutto nella scuola primaria, divenga una professione abbriacciata soltanto da personale femminile.

Un fatto di tale genere potrebbe verificarsi per due motivi: o perché veramente la professione di insegnante nella scuola primaria è congeniale alle donne, e allora dobbiamo limitarci al rispetto di scelte che sono libere e personali; oppure dovremmo valutare se non esistono, nella scuola elementare, delle condizioni di particolare difficoltà obiettiva per l'uomo. Per esempio da qualche parte si fa presente che l'uomo, all'indomani del diploma, o due anni dopo, e prima comunque dell'ingresso nella scuola, subisce l'interruzione del servizio militare. Ma si tratta di casi che potranno essere considerati in altra sede.

LOPERFIDO. Quello che si pone, non esiste come problema in senso scientifico, ma solo come problema in senso pratico.

BUZZI, *Relatore*. Questo problema riguarda gli uomini di fronte alla scelta della loro professione e si porrà quindi come questione di continuità del lavoro (da sollevarsi in sede contrattuale), o si porrà in termini di valutazione del periodo di tempo assorbito dal servizio militare ai fini dell'anzianità di servizio.

Se domani si vorrà favorire, perché lo si ritiene opportuno, l'accesso anche dell'uomo alla professione di insegnante, a mio avviso il problema dovrà essere considerato in altra sede. Nell'ipotesi che i licei magistrali auspicati fossero disertati dagli uomini per ragoni non di impraticabilità di quel tipo di scelta professionale, ma per altre ragioni, ci potranno essere degli incentivi e degli aiuti (tipo le borse di studio) per orientare gli uomini alla professione di insegnante.

Ma, probabilmente, il problema troverà la sua definitiva soluzione col ridimensionamento della popolazione scolastica e con lo snellimento della popolazione scolastica e con lo snellimento delle carriere (mi perdonino i colleghi se mi soffermo su queste considerazioni, che possono sembrare marginali, ma che credo doveroso fare per rispetto verso coloro i quali ritengono che non si possa compiere un atto di giustizia senza rispettare nel contempo delle situazioni che essi giudicano, dal loro punto di vista, giuste e meritevoli di considerazione). In un quadro di provvedimenti sicuro, come quello che si va auspicando da ogni parte, e che mira al ridimensionamento della popolazione studentesca degli istituti magistrali e che tende inoltre a favorire l'accesso del personale insegnante alla scuola elementare e secondaria in modo

più rapido, senza le attese e le remore che oggi sono opposte con i concorsi e le abilitazioni, è chiaro che l'uomofi stimolato dalla necessità di accelerare, rispetto alla donna, la sua sistemazione professionale, potrà trovare la carriera dell'insegnante accessibile in modo più spedito, senza quegli ostacoli inutili, a causa dei quali oggi può accadere che un uomo, a trent'anni e più d'età, si trovi appena all'inizio della carriera.

Sarà la riforma, che dovrà toccare questa sfera di problemi ed ovviare agli inconvenienti che artificiosamente ed ingiustamente oggi, invece, si vogliono evitare per i maestri, mantenendo una norma che evidentemente è stata dettata da altri ordini di preoccupazioni. O meglio, essa è stata forse anche dettata dallo stesso motivo valido che ci fu al fondo di tutte queste ragioni. quello di sì che la professione dell'insegnante resti una professione per uomini e per donne senza discriminazioni e senza differenze di condizioni per gil uni e per le altre. Accessibile per entrambi a seconda della vocazione di ciascuno o la scelta professionale di ciascuno.

Concludendo, il mio parere è favorevole a dare una positiva soluzione, nel senso delle proposte indicate, alla questione che è stata sollevata. Dico questo pur avendo sostenuto in passato posizioni che appaiono ma in realtà non sono in contraddizione con le posizioni sostenute oggi. Perché, come allora così oggi, non mi pare che si debba fare altra questione che quella di salvare la libertà dei dirigenti e dei docenti di costituire le classi nel modo più conveniente e opportuno.

Circa le proposte di legge, non mi dichiaro favorevole all'articolo 1 della proposta Di Vittorio Berti Baldina, poiché non vedo la necessità di una norma che modifichi la situazione che si è costituita solo di fatto, ma che non ha un esplicito fondamento legislativo, relativamente alla rigida distinzione delle classi.

Mi dichiaro, invece, favorevole all'articolo 2 della stessa proposta, in ordine al quale si tratta poi di mettere a confronto l'articolo unico della proposta Savio Emanuela con l'articolo 1 della proposta Giugni Lattari Jole.

Mi dichiaro anche favorevole all'articolo 3 della poposta Di Vittorio Berti Baldina relativo alla età dei candidati.

Circa le norme transitorie, sono d'accordo sulla estensione delle norme ai trasferimenti, sempre che non si prospettino dei motivi validi che facicano pensare inopportuna questa estensione, per esempio, per via della ritardata approvazione della legge (ripeto però che ritengo che dovremmo fare in modo che la legge sia approvata al più presto allo scopo di renderla applicabile ai trasferimenti).

Per quanto riguarda i posti maschili vacanti, l'emendamento Savio Emanuela, sul quale sono d'accordo, ripara all'ingiustizia.

PRESIDENTE. Sono molto grato all'onorevole Buzzi per la sua relazione veramente esauriente e chiara. Prevedo che gran parte dei colleghi saranno consenzienti circa le norme transitorie; circa l'emendamento Savio Emanuela-Titomanlio Vittoria, faccio presente alla Commissione che un altro emendamento, identico nella sostanza, è stato presentato dalla onorevole Levi Arian Giorgina; esso mi è appena pervenuto, e tratta la stessa materia.

Nel corso della sua esposizione, il Relatore si è riferito ad un emendamento che i deputati Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria e Racchetti hanno qui fatto pervenire alla Presidenza. Esso dispone che « I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963, per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti donne secondo l'ordine della graduatoria femminile ».

Analogo emendamento è stato preannunciato dai deputati Bronzuto, Arian Levi Giorgina ed altri. Esso recita: « I posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, n.1900, non conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, sono considerati di tipo misto ed assegnati alle insegnanti comprese nella graduatoria femminile e mista ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. La questione che, in modo esauriente, è stata illustrata dal Relatore, è stata discussa anche nella precedente legislatura, senza che si giungesse però ad un accordo definitivo circa la formulazione migliore della legge.

Ho constatato che il Relatore ha cercato di tener rigidamente separate due questioni che invece – a mio avviso – dovrebbero essere discusse unitamente. Mi riferisco alla questione relativa ai posti ed alla questione relativa alle classi, due questioni contestuali sia sul piano costituzionale che su quello pedagogico. Ora, mi pare pericoloso il voler cercare di affrontare uno solo dei due aspetti del problema disinteressandosi dell'altro. Apparentemente, la situazione legislativa dà ragione all'onorevole Buzzi, allorché egli afferma che non esiste una norma di legge che prescriva una distinzione delle classi per sesso, però, in realtà, esiste una norma legisla-

tiva per una distinzione per sesso e posti. Ripeto, non è possibile – secondo me – considerare separatamente le due questioni.

Il problema della coeducazione non investe solo il problema della presenza nella stessa classe di ragazzi di sesso diverso, ma anche i rapporti di sesso tra insegnanti e il resto della classe. Il fatto che esista una norma che prescrive la discriminazione dei posti, non rappresenta soltanto una astratta difesa degli insegnanti di sesso maschile, ma ha ben altre origini di natura sia legislativa che sociale. Dietro a questa disposizione di legge sta una precisa direttiva pedagogica secondo la quale, nelle classi composte da alunni del medesimo sesso, devono insegnare unicamente insegnanti di sesso corrispondente.

Protesto, onorevole Buzzi, perché trovo del tutto inammissibile ed ingiusto che si affronti e si cerchi di risolvere un simile problema solamente lasciando una certa libertà amministrativa ai direttori didattici. Questo succede perché, apparentemente, si tratta di una questione di indirizzo pedagogico. In realtà, i risultati sono disastrosi. Infatti è evidente che i funzionari, forti soprattutto della loro posizione giuridica, seguono una certa linea, imponendo conseguentemente ai maestri un determinato *modus vivendi*, anche quando esso sia del tutto contrario alle convinzioni pedagogiche degli insegnanti stessi. Quindi, proseguendo così, la volontà e la convinzione pedagogica degli insegnanti vengono falsate, modificate e menomate, perché è il direttore didattico che finisce per imporre la deleteria divisione in classi della quale ci stiamo occupando.

Penso che si debba parlare con una certa schiettezza di questo problema, e non mi sento di deprimerlo su piano meramente sindacalistico. La questione non può essere lasciata negli angusti limiti che sono or ora stati posti: deve essere affrontata integralmente.

Inoltre credo che si possa insistere – anche se mi rendo conto che vi sono da superare delle difficoltà di interpretazione giuridica – nel senso che la eguaglianza dei sessi sia da invocare per gli alunni oltre che per gli insegnanti.

Parlando di organizzazione scolastica, non è giusto che sia un dirigente scolastico ad attribuire determinate classi a determinati insegnanti; non è possibile ridurre un diritto costituzionale ad una decisione di tipo amministrativo da parte di un dirigente, decisione che riguarda sia gli insegnanti che gli alunni. Le conseguenze possono essere anche di rilievo; facciamo il caso di un insegnante che sia uomo di alto valore educativo, e di una insegnante donna di minor valore: perché dovremmo imporre una divisione della classe, con conseguenze dannose per gli alunni?

BUZZI, *Relatore*. Nessuno la impone.

CODIGNOLA. Intendo arrivare a questa conclusione: nel momento in cui noi affrontiamo l'annoso problema dell'eguaglianza professionale e della incidenza pedagogica del punto di vista del sesso, penso che noi si debba legislativamente stabilire l'inammissibilità della divisione in classi per sesso, salvo eccezioni dovute ad una evidente necessità.

È certo insomma che noi dobbiamo stabilire il principio della coeducazione come elemento portante della scuola. E credo che questo risponda ad un cinvincimento generale, e non sia più l'ideale pedagogico soltanto di una determinata parte politica. Gli effetti della coeducazione sono ormai riconosciuti in tutti i setori del pensiero pedagogico e vengono ad essere clamorosamente confermati nel momento in cui noi oggi decidiamo – guistamente J di abolire la distinzione dei posti. Potrà, invero, acacdere, di fatto, che classi interamente femminili siano tenute da insegnanti uomini e che, viceversa (ma in maggior misura); classi tutte maschili siano tenute da insegnanti donne. È evidente pertanto che il giorno che facciamo cadere la distinzione dei posti, dobbiamo contemporaneamente affermare il principio della coeducazione.

Si è accennato alla questione della natura della professione che farebbe automaticamente pervenire alla scuola elementare un numero maggiore di insegnanti donne. A mio avviso, anche questo è un problema al quale non possiamo sfuggire sotto due aspetti: quello appunto del numero delle insegnanti donne e quello dell'età di ammissione ai concorsi. Perché in Italia, a differenza di molti altri paesi, si ha questo fenomeno di sproporzione enorme tra gli insegnanti uomini e le insegnanti donne nella scuola elementare? Perché è sbagliato il sistema di reclutamento e l'istituto magistrale sta all'origine di questa distonia. Infatti, con l'istituto magistrale si consente di sistemare abbastanza convenientemente le proprie figlie, attraverso un *iter* di studi breve e scarsamente qualificato, con la possibilità del loro inserimento nell'insegnamento ad appena 17 anni; il che è veramente grottesco, se si pensa alla somma di esperienze che sono richieste per l'insegnamento, anche al livello della scuola elementare.

Anche qui non possiamo limitarci soltanto a delle piccole modifiche. E allora, se veramente siamo persuasi che ci si debba muovere verso una modificazione radicale del sistema di formazione e di reclutamento del personale della scuola elementare, bisogna prendere questa occasione per facilitare la riforma.

Sappiamo che vi è una proposta intesa ad elevare di un anno l'*iter* di studio dell'istituto magistrale. Si tratta di una soluzione del tutto inadeguata al problema, che non lo risolve, anzi lo aggrava ulteriormente.

Contrariamente alle previsioni del Ministro e della Commissione d'indagine, il numero degli iscritti all'istituto magistrale è cresciuto ancora, con altri dislivelli tra possibilità d'impiego e numero di licenziati.

Se vogliamo evitare di trovarsi costretti, un giorno, al grave provvedimento del blocco delle iscrizioni, noi dobbiamo assolutamente, sia riformando i sistemi di reclutamento, sia con altri provvedimenti legislativi, scoraggiare le iscrizioni agli istituti magistrali, dovute al fatto che si tratta di un istituto a livello inferiore, sia culturalmente che socialmente.

Abbiamo previsto in sede di Commissione di indagine e in modo unanime (non ho poi trovato la stessa previsione a breve scadenza nella relazione del Ministro) la necessità di elevare a livello universitario la preparazione del personale insegnante. Questa è l'unica strada. Lascio, in questo momento, impregiudicato il problema dell'istituto magistrale, però, indipendentemente da questo problema, che ci troverà probabilmente divisi e su cui bisognerà trovare un accordo, l'obiettivo di immediata scadenza è quello di una preparazione post-secondaria, annuale o biennale. Solo così riusciremo a frenare l'afflusso degli iscritti agli istituti magistrali.

E allora qual è l'occasione che ci viene subito offerta? L'occasione offerta è innanzitutto quella di liquidare del tutto ogni residua distinzione tra uomini e donne, sia nelle classi che nei posti. Questo è un principio che apre il discorso generale della coeducazione nella scuola elementare: eliminiamo l'assurdo della discrezionalità lasciata ai direttori didattici e attuiamo realmente la norma costituzionale. Contemporaneamente cerchiamo di limitare le iscrizioni all'istituto magistrale elevando il termine di età per l'accesso all'insegnamento.

Ritenuto che come minimo punto a breve scadenza sia da prevedere un anno di più per il corso degli studi magistrali, ritenuto che è giudizio generale che uno o due anni di preparazione post-scolastica siano necessari, è evidente che noi dobbiamo, in questa occasione, elevare il limite di età a 21 anni, cioè alla maggiore età. Questa sarebbe una decisione che taglierebbe immediatamente una notevole aliquota di speranze occupazionali che non possono avere un fondamento perché prive di serietà. Perché, se si sapesse che occorrono 3 anni in più (un anno se noi pensiamo ad un corso di 5 anni e in più un biennio di preparazione universitaria) per adire all'insegnamento, questo sarebbe effettivamente un notevole ostacolo che creeremo a questa situazione anomala. D'altra parte, porteremmo l'insegnamento al minimo d'età che si prevede valido. In realtà, non riusciamo a capire come si possa affidare una classe ad un giovane di 17 o di 18 anni, che ha ancora bisogno di completare il suo *iter* educativo. È veramente troppo presto e la conseguenza poi di questo eccesso di libertà è che si va a pasto in età molto tarda, appunto per l'enorme quantità di licenziati che non hanno modo di sistemarsi.

L'ultima considerazione riguarda le norme transitorie. Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto – che già altre volte abbiamo avuto modo di sottolineare – che, quando si passa da una condizione giuridica ad un'altra, da una situazione legislativa ad un'altra, c'è sempre uno strappo che crea delle difficoltà per certe categorie di cittadini. Mentre sono d'accordo che si debba fissare per l'avvenire il principio della eguaglianza per quanto riguarda i concorsi ed i trasferimenti, vi prego di pensare ai maestri elementari che già hanno un incarico in base alla vecchia legge discriminatoria, e che verrebbero ad essere colpiti da questa nuova norma. Credo che si potrebbe fissare una nuova forma di garanzia per questo personale maschile, garanzia che gli consenta – per alcuni anni – di occupare una posizione nella graduatoria di incarico tale da non essere subito eliminato; in caso contrario, manifesteremmo quasi una volontà punitiva, e questo mi sembra eccessivo perché, se la legge è stata fino ad oggi discriminatoria in loro favore, gli insegnanti uomini non ne hanno certo colpa. Perciò, se abbiamo dato loro una aspettativa legislativa in base alla legge vigente, mi pare giusto che coloro che si avvalgono di questa legittima aspettativa e che hanno avuto un incarico abbiano ora il diritto a qualche provvedimento transitorio che riduca la portata del danno.

PRESIDENTE. È questo un procedimento che abbiamo seguito già altre volte.

LEVI ARIAN GIORGINA. Come l'onorevole Presidente ed i colleghi sanno, quest'anno una grande azione della categoria magistrale femminile ha richiesto che siano riconosciute le graduatorie uniche; dal momento che l'onorevole Buzzi ha già illustrato questo aspetto del problema, io non mi ci soffermerò.

A proposito dell'articolo 1, a quanto ha detto l'onorevole Codignola aggiungo che, nei convegni e nei dibattiti svolti dalle associazioni femminili come l'Unione Donne Italiane ed anche in sede sindacale, tutti gli insegnanti hanno accettato il principio di tale articolo della nostra proposta di legge, cioè che le classi siano miste. L'onorevole Buzzi ha rilevato l'inesistenza di una legge specifica che stabilisca la separazione delle classi secondo il sesso. Non è vero: la realtà è ben diversa, e noi vogliamo appunto intervenire perché le cose cambino radicalmente. Dobbiamo auspicare che in un domani le classi non dico « debbano » essere miste ma almeno « possano » essere miste in base ad un preciso articolo di legge.

Ci rendiamo tutti conto che questa proposta si scontrerà con un muro di pregiudizi e con tutta una tradizione di conformismo. Si tratta, tuttavia, di difficoltà che con qualche accorgimento possono essere aggirate. Facciamo un esempio: se ad una prima classe elementare femminile dopo l'approvazione della graduatoria unica fosse assegnato eventualmente un maestro di sesso maschile, questo non dovrebbe suscitare scandalo. Però, siccome sussistono dei pregiudizi, potrebbe anche darsi che i genitori delle bambine sollevino delle obiezioni e non siano sodisfatti. Invece, se la classe fosse mista, obiezioni conservatrici di questo genere difficilmente sarebbero sollevate. Quindi anche per evitare inconvenienti di tal genere ritengo che la legge dovrebbe intervenire per abolire definitivamente la discriminazione in classi maschili e femminili nella scuola elementare.

La moderna pedagogia ci insegna ormai, senza eccezioni, che la formazione del carattere dei ragazzi è migliore attraverso la coeducazione nella scuola elementare. Del resto, la coeducazione è già ampiamente applicata nella nostra scuola in tutti gli ordini, tranne che nelle elementari. Nelle scuole materne i bambini – dai tre ai cinque anni – sono coeducati; nella scuola media inferiore e superiore da molto tempo vige il principio della coeducazione. Perché questo principio deve essere escluso soltanto nella scuola elementare?

Durante il mio insegnamento – ma credo che si tratti di una esperienza comune a tutti i colleghi insegnanti J ho potuto personalmente constatare come gli allievi provenienti da classi separate, sia maschili che famminili, fossero – nei primi tempi della loro permanenza in classi miste – a disagio, come spaesati, fuori posto.

Penso che non siano sufficienti delle disposizioni ministeriali ai direttori didattici sulle classi miste: occorre la legge. È assurdo che le nostre scuole elementari siano ancora fornite di due porte, ciò che mi fa pensare a quanto succede negli Stati Uniti ove il razzismo impone – ad esempio negli ospedali – porte dette d'argento per i negri e porte d'oro riservate ai bianchi. Anche nelle nostre scuole elementari ci sono due porte quella della sezione maschile e quella della sezione femminile. Saranno entrambe porte d'oro; ma non hanno ragione di esistere queste porte separate, che sono il simbolo di una discriminazione tra i sessi.

In vari Paesi hanno avuto luogo degli esperimenti, nel senso di sostituire le classi separate a quelle miste preesistenti; ebbene, dopo alcuni anni genitori ed insegnanti – all'unanimità – hanno concluso che erano migliori le classi miste, sotto ogni punto di vista.

Dobbiamo arrivare ad una soluzione. Trascurando l'argomentazione di carattere giuridico dell'onorevole Buzzi, ribadisco che dobbiamo tener conto della realtà dei fatti e che appellarsi alla discrezionalità del direttore è insufficiente. È ovvio che il direttore, per evitare ulteriori fastidi sulla massa di compiti che già ha, preferirà conservare le separazione attuale. Inoltre, non ritengo giusto che un funzionario possa decidere su questo problema.

Il nostro gruppo sostiene che la direzione di ogni scuola debba essere affidata non solo al direttore, ma anche a consigli scolastici, democratici. A questi dovrebbe spettare anche la decisione di istituire classi separate o no secondo il parere degli insegnanti, dei rappresentanti dei genitori e di altre categorie.

Ritengo, pertanto, che l'articolo 1 della nostra proposta di legge non possa essere soppresso. Se ne potrà modificare la dizione, si potranno fare emendamenti, però la divisione delle classi maschili e femminili, così come è oggi, non può più sussistere. Altrimenti, anche se si approva, l'articolo 2 in realtà non potrà essere applicato. Se le classi non saranno miste, si continuerà, nonostante la

legge, ad assegnare i maestri alle classi maschile e le maestre alle classi femminili.

Il nostro articolo 1 contiene un altro elemento importante. Il secondo comma dice che l'assegnazione degli alunni alle diverse sezioni della prima classe elementare viene fatta dal direttore didattico seguendo l'ordine di iscrizione, senza distinzioni di sesso e di condizione economica e sociale.

Abbiamo aggiunto questo concetto perché in alcune scuole – non in tutte, naturalmente – hanno luogo arbitrî: a volte gli insegnanti, con l'acquiescenza del direttore, scelgono i propri alunni secondo determinati criteri personali, talvolta interessati così come descrive Mastronardi nel suo ormai famoso libro « Il maestro di Vigevano ». Noi dobbiamo assolutamente impedire che le classi si formino attraverso una scelta basata sulle condizioni economiche e sociali degli alunni.

Per quanto riguarda l'osservazione che se la nostra proposta andrà in vigore, diminuirà ancora il numero degli insegnanti di sesso maschile nella scuola elementare, io non credo che essa risponda a verità. Perché, se sinora degli uomini si sono iscritti all'istituto magistrale semplicemente perché esiste questo privilegio ingiusto e anticostituzionale, è meglio escludere questi elementi dalla scuola. Se invece – come è vero – molti giovani hanno la vocazione all'insegnamento, la nuova riforma della scuola media superiore che offrirà maggiori sbocchi all'università dovrebbe stimolare la loro iscrizione nei corsi magistrali, ed accrescere l'afflusso di insegnanti di sesso maschile nella scuola elementare.

PRESIDENTE. Vi sono ancora molti colleghi iscritti a parlare. Data l'ora tarda rinvio ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (286-*B*):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*)

BERLOFFA e BORGHI: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (357-*B*):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Polzer, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Marangone, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Savio Emanuela, Scionti e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI